

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 17 GIU. 2013

OGGETTO: Sig. Ingaldo Raffaele - Riliquidazione indennità di anzianità.

Il Segretario Generale f.f.

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista deliberazione di Giunta n. 167 del 13 settembre 2012 di ratifica della determinazione presidenziale n. 3 del 28 agosto 2012 con la quale sono stati conferiti alla sottoscritta i compiti e le funzioni di Segretario Generale dell'Ente camerale a far data dal 1° settembre 2012;
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Vista la nota prot. 37956 del 24 settembre 2010 relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dal 1° marzo 2011, per raggiungimento del limite di età (65° anno) del dipendente Sig. Ingaldo Raffaele, collocato nel ruolo organico dell'Ente camerale con deliberazione di Giunta n. XII/320 del 30 dicembre 1971 e con qualifica iniziale di "Applicato aggiunto" - carriera esecutiva IV° livello dal 03 maggio 1971;
- Visto, altresì, che il predetto dipendente ha prestato servizio non di ruolo presso l'Ente camerale in qualità di avventizio di IVª categoria dal 1° agosto 1966 al 2 maggio 1971 e che tale periodo è stato riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza, giusta deliberazione di Giunta n. 31/P del 22.05.1975, approvata con nota M.I.C.A. n. 581426 del 31.07.1975;
- Rilevato che nella fattispecie ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio si applica - per il periodo di servizio prestato dal 01 agosto 1966 al 28 febbraio 2011 - l'art. 77, comma 2 - Regolamento Tipo per il personale delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12.07.1982 che così recita "*All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale (omissis) compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13ª mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere*";
- Letta la circolare INPDAP n.17 del 08/10/2010 ove è specificato che ai fini della determinazione della quota dell'indennità di anzianità, qualora l'anzianità di servizio presenti una frazione superiore a sei mesi, questa si arrotonda ad anno intero;
- Visto il C.C.N.L. 31/07/2009 del personale non dirigente del comparto "Regioni-Autonomie locali" biennio economico 2008/2009 (G.U. n.199 del 28/08/2009);



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Accertato che, per espresso richiamo contenuto nel regolamento del 12 luglio 1982, la verifica della formazione della “retribuzione – parametro” di base pensionabile e quiescibile ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità deve essere fatta al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la rapportabilità della medesima retribuzione all’anzianità;
- Considerato che l’art.12 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1 gennaio 2011, di computare i trattamenti di fine servizio dei dipendenti camerali secondo le regole di cui all’art.2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento, ferma restando l’indennità di anzianità maturata fino a questa data;
- Rilevato che, in applicazione dell’art.77 comma 2 del D.I. 12.07.1982, in vigore fino alla data del 31.12.2010, nonché del summenzionato art.12 comma 10 D.L. 78/2010, valevole a partire dal 01.01.2011, il trattamento di fine servizio dell’ex-dipendente Sig. Ingaldo Raffaele è stato così definito (det. del Segretario Generale n.55 del 05.05.2011):
 - 1) **Indennità di anzianità**, maturata dal 01.08.1966 al 31.12.2010 (44 anni e 5 mesi), assumendo quale base di calcolo la retribuzione individuale mensile di cui all’art.2 del C.C.N.L. 31.07.2009 relativa all’inquadramento nella categoria C, posizione economica C5 (stipendio tabellare € 1.621,18, retribuzione individuale di anzianità € 217,85, progressione economica € 203,93 e tredicesima mensilità), moltiplicata per gli anni di servizio prestati, per un totale di € 97.381,24 (det.55 del 05.05.2011);
 - 2) **Trattamento di fine rapporto**, per il periodo di servizio prestato dal 1° gennaio al 28 febbraio 2011 quantificato in € 305,84;
- Preso atto che con Sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012, la summenzionata modalità di calcolo introdotta dall’art.12 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122 è stata dichiarata incostituzionale;
- Visto l’art.1 del D.L. 29 ottobre 2012, n.185, che ha dato attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale e che così recita “*Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’art. 12 comma 10 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato art. 12 comma 10 (omissis).*”, ripristinando, quindi, il previgente sistema di trattamento di fine servizio dell’indennità di anzianità;
- Rilevato che per effetto della succitata sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012, l’indennità di anzianità maturata dal Sig. Ingaldo Raffaele viene rideterminata sulla base dell’anzianità di servizio dal 01/08/1966 al 28/02/2011 per un totale di anni 44 e mesi sette, che si arrotondano ad anni 45, per un ammontare complessivo, escluso IVC, di € 99.594,30;
- Accertato che con determinazione del Segretario Generale n.55 del 05 maggio 2011 si è provveduto a liquidare in favore del Sig. Ingaldo Raffaele le somme di € 97.381,24 a titolo



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

di indennità di anzianità (calcolata su 44 anni di servizio) e di € 305,84 a titolo di trattamento di fine rapporto (per il periodo 01/01/2011-28/02/2011) per un totale di € 97.687,08 e che pertanto deve essergli corrisposta la somma residua di € 1.907,22;

- Accertato, altresì, che in Bilancio di Esercizio 2012 – approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 24 aprile 2013 - risultano accantonate le risorse necessarie per la riliquidazione di che trattasi per la somma complessiva di € 2.574,57 comprensiva nella base di calcolo dell'impatto della indennità di vacanza contrattuale;

- Visto l'unito prospetto di calcolo (all. A);

- Visti gli artt. 17 - 19 del T.U.I.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1 - comma 9 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 in materia di tassazione del T.F.R. e delle indennità equipollenti comunque denominate;

- Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, responsabile del Servizio Trattamento Economico,

determina

1) per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di rideterminare l'indennità di anzianità dell'ex dipendente Sig. Ingaldo Raffaele per l'importo complessivo di € 99.594,30 al lordo dell'I.R.P.E.F., determinato secondo quanto disposto dall'art. 77 del vigente Regolamento tipo per il personale delle C.C.I.A.A. approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982, commisurata al periodo di servizio prestato presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari (dal 01/08/1966 al 02/05/1971 - servizio non di ruolo riscattato; dal 03.05.1971 al 28.02.2011 - servizio di ruolo) e sulla base della retribuzione utile alla data di cessazione dal servizio, come si evince dall'allegato prospetto A) parte integrante del presente provvedimento;

2) di corrispondere l'importo di € 1.907,22 al lordo dell'I.R.P.E.F. - D.P.R. 917/1986 e s.m.i., secondo il termine di pagamento disposto dall'art. 1 del D.L. 29 ottobre 2012, n.185, così come riproposto dall'art.1 comma 98 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) quale differenza tra la somma già corrisposta con det. n. 55 del 05.05.2011 in sede di prima liquidazione e l'ammontare complessivo dell'indennità di anzianità rideterminato (vedi allegato A), utilizzando per il suddetto importo il conto patrimoniale n. 230000 "trattamento di fine rapporto".

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio Bilancio.

Il Segretario Generale f.f.
(dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

INGALDO RAFFAELE

Categoria C - posizione economica C 5

Indennità di anzianità

Applicazione art. 77 del Regolamento Tipo per il personale delle C.C.I.A.A.
approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982

Periodi di servizio:

	Anni	Mesi	Giorni
- servizio non di ruolo riscattato dal 01/08/1966 al 02/05/1971 (deliberazione di Giunta n.31/P del 22/05/1975)	4	9	2
- servizio di ruolo dal 03/05/1971 al 28/02/2011	39	9	28
Totale servizi utili ai fini dell'indennità di anzianità che si arrotondano ad anni ..45..	44	7	0

Trattamento economico mensile - C.C.N.L. 31.07.2009 - biennio economico 2008/2009

- Stipendio tabellare iniziale categoria C	€	1.621,18
- Valore posizione economica C 5	€	203,93
- Retribuzione individuale di anzianità	€	217,85

Totale retribuzione mensile utile = € 2.042,96

rateo tredicesima mensilità = € $\frac{2.042,96}{12}$ € 170,25

Base annua di calcolo = € 2.213,21

Totale spettante al lordo dell'I.R.P.E.F. = 2.213,21 x 45 99.594,30

artt. 17 - 19 D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni

Indennità di anzianità spettante, alla luce del D.L. 185/2012 99.594,30

Indennità di anzianità quantificata con determinazione n. 55 del 5/05/2011

Indennità di anzianità maturata dal 01/08/1966 al 31.12.2010	€	97.381,24
Trattamento di fine rapporto maturato dal 01.01.2011 al 28.02.2011	€	305,84
		97.687,08

differenza da riliquidare € 1.907,22



IL CAPO SERVIZIO
dott.ssa Lucia FEPE

